



COMUNE DI TRABIA

**REGOLAMENTO
DELLA
CONSULTA COMUNALE PERMANENTE
GIOVANILE**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 72 del 15/09/2011

Modificato con deliberazione di Consiglio n. 14 del 06/03/2014

ART. 1 Istituzione della Consulta Giovanile

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto Comunale è istituita la consulta comunale permanente giovanile. La Consulta per le politiche giovanili è un organo consultorio che interagisce con l'Amministrazione comunale ed esprime pareri sugli argomenti inerenti le politiche giovanili. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo consultivo sulle questioni concernenti le finalità per cui è stata istituita.

Essa opera in piena autonomia, in stretta collaborazione con i rappresentanti delle Istituzioni e si avvale dell'Assessorato alle Politiche giovanili affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati.

ART. 2 Fini della Consulta Giovanile

La Consulta comunale giovanile è uno strumento di conoscenza dei giovani e come tali:

- a) propone incontri, dibattiti e ricerche;
- b) elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze;
- c) promuove rapporti con gli altri organi sovra comunali interessati alle politiche giovanili;
- d) promuove iniziative nei campi ritenuti di interesse giovanile;
- e) raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata e svolge attività di indagine per la conoscenza della condizione giovanile nel territorio comunale;
- f) interagisce con i Servizi di Informazione ai Giovani del Comune di Trabia.

ART. 3 Composizione della consulta

La Consulta è nominata dal Sindaco ed è composta

- dal Sindaco o da un Assessore delegato,
- dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Consigliere delegato quali componenti di diritto
- Da un esperto, scelto dal Sindaco, in materia di attività e problematiche giovanili, con funzioni di presidente;
- Dal Sindaco del Consiglio dei ragazzi se costituito
- Da un rappresentante per ogni Associazione regolarmente costituita, **che ne faccia richiesta**, con sede legale a Trabia e con regolare attività esercitata a Trabia.

Da un rappresentante per ogni gruppo informale composto da almeno 5 persone, che ne faccia richiesta, formato da giovani con un'età media non superiore ai 35 anni che abbiano fatto attività nel territorio comunale.

Tutti i componenti, ad eccezione dell'esperto, devono essere di età compresa tra i 16 ed i 35 anni.

Nel caso di assenza per n. 3 (tre) riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione.

Ogni membro della Consulta ha diritto a presentare le proprie dimissioni, motivandole, in tal caso sarà sempre l'organismo che lo ha espresso a provvedere alla sua sostituzione. Nessun membro designato può rappresentare più di un Ente o Associazione.

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non comporta alcun rimborso o gettone di presenza né qualsiasi altra forma di indennità.

ART. 4

Funzioni del Presidente

Il Presidente della consulta ha il compito:

- di convocare l'Assemblea, di redigere l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori e attestare la validità della stessa;
- di informare tempestivamente tutti gli enti delle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- di rappresentare la consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile;
- di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'Assemblea,
- di curare la diffusione dell'informazione sulle attività della Consulta;
- di nominare un segretario con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea.

ART. 5

Insedimento e Convocazioni

Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, vi è l'insediamento della Consulta.

Tutti i membri prendono visione dello Statuto Comunale e del presente Regolamento e dichiarano di accettare i contenuti e dopo aver reso la dichiarazione di insussistenza di cause ostative si insediano.

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno una entro il mese di **Aprile** e l'altra entro il mese di **Ottobre**.

La Consulta viene convocata, anche informalmente, dal presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e va comunicata via mail a tutti i consiglieri comunali i quali possono partecipare senza diritto di voto e senza contribuire al raggiungimento del numero legale valido per la seduta.

La riunione è valida, *in prima convocazione*, se è presente almeno metà **più uno** dei componenti, *ovvero in seconda convocazione, almeno trenta minuti dopo, è valida con la presenza di 1/3 dei componenti effettivi* nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti. I voti sono espressi in modo palese.

ART.6

Sede delle riunioni

Le riunioni si svolgono presso il Palazzo Comunale o altro immobile comunale. Le riunioni si possono tenere in altri locali previa apposita autorizzazione *comunale*.

ART.7

Accesso agli atti

Al fine di porre in essere le funzioni e le attività insite alle tematiche trattate, il presidente (o un suo delegato) ha diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti dell'Amministrazione relativi alle materie della consulta, con modalità analoghe a quelle consentite ai Consiglieri Comunali secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.8

Modifiche al regolamento

Le variazioni o le modifiche al Regolamento della Consulta potranno essere proposte all'Amministrazione Comunale previa approvazione dei 2/3 dei componenti della Consulta stessa.

Art.9

Durata del mandato

Il mandato dei componenti ha validità di 2 (due) anni dall'insediamento della Consulta e comunque fino all'insediamento della nuova Consulta.

Art.10

Disposizioni finali

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale, tramite avviso da pubblicare sul sito ufficiale internet del Comune ed invio di apposita lettera ai soggetti indicati al precedente art. 3 darà notizia dell'avvio delle procedure di costituzione della Consulta.

Entro i successivi venti giorni le associazioni dovranno inoltrare richiesta di partecipazione al Comune, indicando la terna di nominativi dei rappresentanti da designare. A corredo della designazione dovrà essere presentato curricula dei designati, copia dello Statuto oppure il verbale di costituzione dell'associazione.

Il Sindaco procederà alla nomina della Consulta entro i successivi quindici giorni.

Le associazioni che, per comprovati motivi non avranno presentato domanda nel termine indicato al precedente comma 2), potranno rivolgere istanza successivamente.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento comunale si rinvia alla normativa in materia.

Art.11

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line del Comune.

Dalla data della sua entrata in vigore si intende soppresso il precedente regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 58 del 27/07/2005